

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### DENOMINAZIONE E SEDE

#### ART. 1

E' costituita l'Associazione Culturale apartitica, senza fini di lucro, denominata "*CHIESINA e ...*".

L'Associazione ha sede in Poggibonsi, via della Costituzione 27, presso i locali della Parrocchia San Giuseppe.

### Scopo E finalita' dell'associazione

#### ART. 2

L'Associazione, riprendendo la tradizione che vuole il cinema teatro San Giuseppe - oggi denominato sala "dell'Amicizia" - come struttura a disposizione della parrocchia, è costituita con finalità di apostolato e di evangelizzazione e come opportunità aggregante di cultura, musica, teatro e cinema in funzione dello sviluppo personale e sociale dei componenti della nostra comunità.

### ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

#### ART. 3

L'associazione promuove tutte le iniziative volte al raggiungimento dello scopo Associativo ed in particolare organizza le seguenti attività,

anche attraverso l'utilizzo della sala

ristrutturata al fine di valorizzare la formazione e la crescita culturale,

umana e sociale degli individui con particolare attenzione al mondo giovanile:

Organizza discussioni, dibattiti ed altre tipologie di incontro tesi all'approfondimento di varie tematiche nel rispetto dei valori cattolici.

Organizza proiezioni video con la possibilità di discussione e dibattito.

Organizza e promuove concerti o momenti musicali rivolti principalmente ai gruppi giovanili della nostra cittadina, facendosi altresì promotrice di questo particolare aspetto tra le tematiche giovanili.

Collabora con le Scuole di ogni ordine e grado per la promozione di attività educative.

Privilegia e coadiuva le iniziative a carattere pastorale della Parrocchia di San Giuseppe

e della Diocesi nonché dei movimenti ed associazioni cattoliche ad esse collegati. Promuove attivamente manifestazioni di varia natura o comunque le attività che vengono indicate e/o suggerite dal Comitato Direttivo per il raggiungimento degli scopi sociali. Si rende disponibile ad operare e collaborare con Enti, Associazioni, Aziende pubbliche e private che desiderino utilizzare tale struttura, purché gli scopi di dette associazioni non contrastino con quelli dell'Associazione "CHIESINA e ...".

## **TITOLO II**

### **I SOCI**

#### **AMMISSIONE e DIRITTI DEI SOCI**

##### **ART. 4**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutti coloro che intendono collaborare con gli scopi dell'Associazione. Nella fattispecie si identificano tre tipologie di soci:

Soci Fondatori

Soci Ordinari

Soci Onorari

Vengono definiti Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed hanno contribuito volontariamente alla costituzione del capitale sociale iniziale con il versamento della quota sociale.

Vengono definiti Soci Ordinari coloro che, a seguito della domanda di iscrizione all'associazione approvata, anche tacitamente, dal Comitato Direttivo e del pagamento della quota annuale, acquisiscono diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione.

Vengono definiti Soci Onorari coloro che per meriti particolari ricevono gratuitamente l'iscrizione all'Associazione tramite la tessera annuale e possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

I Soci Fondatori e i Soci Ordinari in regola con i pagamenti, hanno diritto:

a partecipare alle Assemblee con pieno diritto di voto;

ad essere eletti negli Organi Statutari;

a contribuire alla formulazione dei programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

ad usufruire di tutti i servizi e le agevolazioni delle attività svolte.

La domanda di iscrizione è tacitamente accolta salvo espresso diniego che dovrà essere motivato in ragione dell'esistenza di gravi motivi.

## **DOVERI**

### **ART. 5**

I soci sono tenuti:

al pagamento della quota annuale;

a partecipare alle assemblee sociali;

ad osservare le norme del presente Statuto nonché le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;

a mantenere, nell'ambito delle attività sociali, un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

## **ESCLUSIONI**

### **ART. 6**

L'esclusione del socio per il mancato pagamento della quota annuale o per atteggiamenti non rispondenti alle finalità dell'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti..

L'esclusione deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata.

Il socio escluso non ha diritto al rimborso delle quote versate.

Nel caso di mancato versamento della quota sociale, l'esclusione avverrà con delibera del Comitato Direttivo, decorsi tre mesi dall'approvazione della delibera che stabilisce l'ammontare della quota annuale sociale.

## **TITOLO III**

## **GLI ORGANI**

### **DENOMINAZIONE**

#### **ART. 7**

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Comitato Direttivo;

il Presidente

### **CAPO I**

#### **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

##### **ART. 8**

L'Assemblea dei soci, tanto ordinaria quanto straordinaria, è legalmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati, più della metà dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

Sono fatte salve le speciali maggioranze previste nel penultimo comma del presente articolo.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria a cura del Presidente, o in caso di impedimento dal Vice Presidente, almeno due volte l'anno per l'approvazione dei Bilanci Consuntivo e Preventivo, nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta venga ritenuto necessario dal Comitato Direttivo e quando ne faccia richiesta almeno il 30% (trenta per cento) dei soci aventi diritto al voto.

Per la validità della deliberazione dell'Assemblea straordinaria chiamata a decidere sullo scioglimento dell'Associazione, in prima convocazione, è necessaria la presenza dei 4/5 (quattro quinti) dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione è necessaria la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea validamente costituita delibera con il voto favorevole di almeno il 75 % (settantacinque per cento) dei presenti.

Le Assemblee sono convocate per scritto con avviso, contenente l'ordine del giorno, affisso alla bacheca della Parrocchia di San Giuseppe con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data della convocazione nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Comitato Direttivo.

## **ART. 9**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dai soci intervenuti.

Il presidente è assistito da un Segretario che ne redige il relativo verbale da riportare nei registri sociali.

Le votazioni avvengono per appello nominale e peralzata di mano tranne che nel caso di nomina e revoca delle cariche sociali che avvengono mediante scrutinio segreto.

L'Assemblea ordinaria:

elegge ogni tre anni i componenti del Comitato Direttivo;  
vota il bilancio preventivo e consuntivo;  
propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;  
approva, all'inizio di ogni anno, la quota sociale stabilita dal Comitato Direttivo,  
approva il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione predisposto dal Comitato Direttivo;  
delibera sugli altri argomenti all'ordine del giorno;

L'Assemblea straordinaria:

delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;  
delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

## **CAPO II**

### **IL COMITATO DIRETTIVO**

#### **ART. 10**

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da 9 membri, compreso il Presidente che lo presiede, eletti tra gli associati e dura in carica tre anni con possibilità di rinnovo per un massimo di tre mandati.

Il Comitato Direttivo è organo di amministrazione, di indirizzo e di impulso dell'Associazione ed è convocato dal Presidente o a richiesta di 3 membri del Comitato stesso.

Per la validità della sua costituzione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le delibere sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il componente del Comitato Direttivo che risulta assente senza giustificato motivo per quattro riunioni consecutive, decade automaticamente dalla carica. In tale caso, così come in caso di dimissione del consigliere, o di decesso, il primo Comitato direttivo riunitosi successivamente, chiamerà a far parte del comitato direttivo il primo dei non eletti, il quale rimarrà in carica fino alla prossima assemblea.

Il Comitato Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a) delibera sul compimento gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo;

- d) delibera sulle richieste d'iscrizione all'associazione dei nuovi soci;
- e) delibera l'esclusione del socio, come previsto dall'art.6;
- f) individua e nomina il responsabile di ciascun progetto ed attribuisce allo stesso i poteri esecutivi ritenuti necessari;
- g) redige, approva e modifica il regolamento d'uso della "Sala dell'Amicizia";
- h) delibera le autorizzazioni per l'utilizzo della "Sala dell'Amicizia" e sulla compatibilità di spettacoli e manifestazioni rispetto al presente statuto.

### **CAPO III**

#### **IL PRESIDENTE**

##### **ART. 11**

Il Presidente:

è nominato dal Comitato Direttivo;

ha la legale rappresentanza dell'Associazione, anche nei confronti di terzi;

presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea;

convoca l'Assemblea dei soci ed il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;

in caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

#### ***TITOLO IV***

#### **LE RISORSE ECONOMICHE**

##### **ART. 12**

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività:

dalle quote sociali;

dal ricavato di tutte le iniziative volte al raggiungimento dello scopo associativo;

da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze di bilancio e non attribuiti alla Parrocchia di San Giuseppe e comunque fino ad un massimo del 20% delle eccedenze stesse;

da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;

dai contributi di enti pubblici o privati ed associazioni anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

dai corrispettivi incassati per prestazioni rese a terzi o a soci;

dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolta in maniera occasionale e comunque finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali;

dalle rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

I fondi dell'Associazione potranno essere investiti in qualsiasi attività che non sia in contrasto con gli scopi dell'Associazione stessa.

L'eventuale attivo di bilancio, salvo quanto sancito all'art.12, deve essere destinato alla Parrocchia di San Giuseppe e/o allo svolgimento delle attività sociali nonché a quelle ad esse direttamente connesse.

## **TITOLO V**

### **IL BILANCIO**

#### **ART. 13**

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare: si apre al 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea dei Soci entro la data del

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 14**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazione contenute nel codice civile ed alle leggi vigenti in materia.